



PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2681/C e connessi

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura

Il processo democratico è un processo laborioso e mutevole, non di esclusiva pertinenza di specifici soggetti istituzionali; con questo costante spirito costruttivo l'Unione non poteva fare a meno di avviare una revisione critica del DDL sulla riforma della Magistratura voluto dal precedente Ministro.

E ciò, certamente, non per ragioni di parte, bensì nella piena consapevolezza della solennità del processo in corso, cui nessuno, tanto meno l'Avvocatura tutta può sottrarsi.

Ed è proprio da tale concezione che muove l'approccio "circolare" adottato dall'Unione, nel redigere le proposte di emendamenti al DDL in oggetto.

Circolare perché il reclutamento, la formazione, gli organi elettivi della Magistratura devono necessariamente costituire un patrimonio condiviso, che non può muoversi unidirezionalmente dalla Magistratura verso tutti gli attori sociali, ma, al contrario, deve muoversi in maniera compartecipativa, "circolare" appunto, chiamando tutti gli attori istituzionali a fornire il proprio contributo migliorativo di un così importante potere dello Stato, rendendolo condiviso e partecipato.

Circularità, quindi, che si traduce, come si apprezzerà nel dettaglio degli emendamenti, in un più efficiente e trasparente metodo di reclutamento delle professionalità ed in una maggiore osmosi tra Avvocatura e Magistratura, soprattutto nella fase centrale della formazione, promuovendo quella "cultura delle legalità" che l'Unione ha fatto talmente propria da trasformarla in un manifesto programmatico.

Particolare attenzione è stata quindi dedicata agli organismi direttivi: si pensi al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, dove si è proposto il dimezzamento del numero dei Magistrati, prevedendo che lo stesso, oltre che dai membri di diritto rappresentati dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore generale, sia composto da 3 Magistrati giudicanti, da un requirente e da un Avvocato (che riequilibrerebbe la presenza del requirente) e due rappresentanti dell'Accademia; il che, escludendo i membri di diritto, pur lasciando la maggioranza alla componente togata, consentirebbe però di contenere spinte e decisioni correntizie, in ragione del ristretto margine a disposizione.

Ovviamente per poter esser garantito tale risultato, si è fisiologicamente assicurata la pienezza dei poteri - ivi comprese le valutazioni di professionalità - anche ai componenti laici.

Sulla stessa lunghezza d'onda si sono immaginati i Consigli giudiziari, rimodulandone anche qui la composizione nel senso previsto per il Consiglio direttivo della Cassazione ed accordando, appunto, anche ai non togati una inevitabile pienezza dei poteri, rimuovendo la distinzione fra adunanza pubblica ed ordinaria ed introducendo fra i membri di diritto anche i Presidenti degli Ordini distrettuali.

Ancora più centrali sono le modifiche proposte in ordine alla valutazione dei giudizi di professionalità sui singoli Magistrati; infatti, facendo tesoro del fallimento dell'attuale sistema che determina una valutazione favorevole per una percentuale molto vicina al 100%, sono stati introdotti criteri di efficienza e premialità tesi ad individuare realmente i soggetti più meritevoli.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Premialità che diverrebbe valore aggiunto non tanto, e non solo, per l'organismo magistratuale, ma per l'intero comparto giustizia e di conseguenza dell'intera compagine sociale.

Si è infatti modificato il metodo valutativo vigente, introducendo nuovi scaglioni valutativi, in grado finalmente di consentire una reale differenziazione ed individuazione di soggetti efficienti e meritevoli di avanzamenti di carriera, di cui l'intero sistema si avvantaggerebbe.

E per questo si è immaginato di aggiungere ai tre giudizi attualmente esistenti (positivo, non positivo e negativo), un quarto "più che positivo", con l'introduzione di voti: 9 e 10 più che positivo, 7 e 8 positivo (6 non positivo e 5 negativo), in maniera da distinguere i Magistrati che superano le valutazioni di professionalità con quattro differenti voti, così consentendo (unitamente alle modifiche sulla composizione del Consiglio) una valutazione effettiva che differenzi i valutati in base alle reali capacità. Inoltre, si è ritenuta ineludibile un'incidenza sulla valutazione di professionalità della "tenuta" delle proprie attività nelle fasi e nei gradi successivi.

Per quanto concerne l'"ingresso" in Magistratura, si è esclusa la possibilità di accedere al concorso con la sola laurea, prevedendo altresì, in aggiunta a quello ordinario, un reclutamento laterale per concorso di due differenti fasce di Avvocati con almeno otto e sedici anni di esercizio della professione, riservando a tal fine una percentuale prestabilita dei posti messi a concorso.

Altresì si è previsto un aumento del numero dei giuristi da cooptare in Cassazione per meriti insigni, variando i parametri di selezione di un sistema che, *rebus sic stantibus*, ha consentito, quasi in via esclusiva, l'ingresso di Accademici o di soggetti che avessero già esercitato funzioni giudiziarie a discapito di candidati che avessero esercitato esclusivamente la professione forense, seppure distinguendosi particolarmente in essa.

Altro importante snodo, cruciale anche per quello che è stato detto, è rappresentato dalla Scuola della Magistratura, che si è voluta aprire alla formazione condivisa con l'Avvocatura, in modo da costruire una "palestra intellettuale" efficace e condivisa, implementando una formazione più propriamente improntata alla sublimazione formativa di quel che, quotidianamente, le nostre aule di giustizia ci offrono come esperienza pratica.

Ed a tal fine è stata pure prevista la possibilità di estendere tale comunione culturale anche nelle sedi decentrate, prevedendo la organizzazione di scuole locali in coordinamento con il CNF.

Abbiamo immaginato, dunque, una scuola di formazione che facesse proprio quel "metodo formativo partecipativo" che ogni giorno, nella leale contrapposizione dialettica, arricchisce la formazione e l'etica degli operatori giudiziari, siano essi Magistrati ed Avvocati, creando una cultura della legalità che poggia le sue fondamenta su un patrimonio accademico e giurisprudenziale comune perché costruito con l'apporto di tutti gli operatori.

Assunto da cui muove anche la necessaria soppressione dell'accesso alla Magistratura con la sola laurea in giurisprudenza, nonché la implementazione del reclutamento laterale tra le eccellenze dell'Accademia e dell'Avvocatura.

Con riguardo poi al problema del ricollocamento di Magistrati che si siano avvalsi del diritto all'elettorato passivo, facendo tesoro delle esperienze concrete, si è prevista la necessità di rendere più rigidi i paletti per il reintegro nelle file della Magistratura, prevedendone anche un distacco presso ruoli ministeriali.

Ed ancora, nel tentativo di restituire al CSM il ruolo che gli è proprio, si propone innanzitutto di modificarne la legge elettorale, introducendo il voto singolo trasferibile, in modo da premiare i candidati in grado di raccogliere consensi al di là degli steccati correntizi.



È stata mantenuta l'attuale suddivisione delle funzioni, che garantisce che magistrati di legittimità, giudici di merito e pubblici ministeri siano rappresentati proporzionalmente in Consiglio.

L'eliminazione di tali distinzioni prevista nel DDL 2681 determinerebbe, infatti, verosimilmente, una prevalenza di eletti tra i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero, in ragione del potere dagli stessi esercitato e dalla sovraesposizione mediatica che ne deriva.

Per contenere poi il ruolo di "quarta Camera" ormai sempre più diffuso, si è esclusa la possibilità per il Consiglio di rendere pareri sui DDL e di attribuirsi competenze che non siano esplicitamente previste per Legge; prevedendo anche, per contenere le spartizioni fra correnti del Consiglio, una modifica della composizione della Segreteria e dell'Ufficio studi del CSM.

Infine, per dare maggiore concretezza al lavoro e far sì che possa effettivamente vedere la luce in tempi ragionevoli, abbiamo introdotto una norma di delega di "chiusura", affinché entro quattro anni sia predisposto un testo unico sull'ordinamento giudiziario.

Tutto in un'ottica di giustizia "trasparente" che non abbia segreti, zone grigie o anfratti bui, nella quale tutti i cittadini possano ritrovare quell'afflato democratico per cui i meccanismi e gli ingranaggi di un meccanismo così complesso siano intelleggibili a tutti, perché la Giustizia è patrimonio di tutti.

Roma, 20 maggio 2021

La Giunta



PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2681/C e connessi

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura

CAPO I

Art. 1

Comma 1, lett. b)

Dopo la parola <<“alla”, sono aggiunte le parole “composizione e”>>

Comma 1, lett. c)

Dopo la parola <<“magistratura”, sono soppresse le seguenti parole: “dei laureati in giurisprudenza”>>

Dopo la lett. c) sono inserite le seguenti parole: <<“d) alla modifica del sistema disciplinare.”>>

Dopo la lett. d) sono inserite le seguenti parole: <<“e) alla modifica del sistema elettorale della componente togata del Consiglio Superiore della Magistratura.”>>

Comma 2

Dopo le parole <<“entro il termine di”, la parola “trenta” è sostituita dalla parola “sessanta”>>

Art. 2

Epigrafe

Dopo le parole: << “30 gennaio 1941, n. 12;”, sono aggiunte le seguenti parole: “modifiche della composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione”>>

Comma 1 lett. a)

Dopo le parole << “Consiglio Superiore della Magistratura”, sono aggiunte le seguenti parole: << “fin dall'avvio degli stessi procedimenti”>>

Dopo la lett. a) sono aggiunte le seguenti parole: <<“a – bis) prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei 4 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva”>>

Comma 1 lett. f)

Dopo le parole << “maturate nel lavoro giudiziario”, sono soppresse le seguenti parole: “e nel lavoro non giudiziario a seguito di collocamento fuori ruolo della magistratura” >>

Dopo le parole << “nella gestione degli uffici”, sono soppresse le seguenti parole: “compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura” >>



Dopo le parole << “in atto o pregresse”, sono soppresse le seguenti parole: “, anche se svolte al di fuori dell’attività giudiziaria”>>

Comma 1 lett. g)

Sopprimere integralmente

Comma 1 lett. n)

Le parole << “prima di cinque anni dall’assunzione”, sono sostituite dalle parole: “tre anni dalla cessazione” >>

Comma 2 lett. b) n. 1)

Dopo le parole << “gruppi di lavoro”, sono soppresse le seguenti parole: “, ove possibile,” >>

Comma 2 lett. b) n. 3)

Sopprimere integralmente

Comma 2 lett. c)

Dopo la lett. c) sono inserite le seguenti parole: <<“c - bis) prevedere che al progetto organizzativo sia data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della procura della Repubblica;” >>

Comma 3

Dopo la lett. c) sono inserite le seguenti parole: <<“c - bis) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: “dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore Generale presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio Nazionale Forense;”>>

Comma 3

Dopo la lett. c - bis) sono inserite le seguenti parole: << “c - ter) prevedere che l’art. 8 del Decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006 venga abrogato”>>

Comma 3 lett. f)

Le parole: <<“in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro preso in considerazione”, sono sostituite dalle seguenti parole: “ove presenti evidenti elementi di irrazionalità, da indicarsi specificamente”>>

Comma 3 lett. i)

Dopo le parole: << “Consiglio Superiore della Magistratura”, sono aggiunte le seguenti parole: “fin dall’avvio degli stessi procedimenti”>>

Art. 3

Epigrafe



Dopo la parola: <<“Modifiche”, sono inserite le seguenti parole: “della composizione e”>>

Comma 1

Comma 1 lett. a)

Dopo le parole: <<“partecipare alle discussioni e”, sono soppresse le seguenti parole: “di assistere”

Dopo le parole: <<“relative all’esercizio”, la parola “della” è sostituita dalle seguenti parole: “di tutte le”

Dopo le parole: <<“e dei consigli giudiziari”, sono soppresse le parole da “di cui” a “n. 25”

Dopo il comma 1 lett. a), sono inserite le seguenti parole: <<“a - bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a - ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

2) Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquanta e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

3) Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

4) In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni

Dopo la lett. “a - bis)” sono inserite le seguenti parole: <<“a - ter) prevedere che l’art. 16 del Decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006 venga abrogato”>>



Dopo la lett. “a - ter)” sono inserite le seguenti parole: <<“ a - quater) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell’art. 11 del decreto legislativo n. 160, del 5 aprile 2006, venga espresso con l’attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di professionalità “più che positivo”, da attribuirsi quando la valutazione evidenzia capacità particolarmente apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 7 e 8 corrispondono ad un giudizio di professionalità “positivo”, da attribuirsi quando la valutazione risulta sufficiente o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità “non positivo” e il voto 5 corrisponde ad un giudizio di professionalità “negativo”, secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9”>>

Comma 1 lett. c) n. 3)

Dopo le parole: <<“statistiche comparate”, sono aggiunte le parole: “anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio”>>

Art. 4

Epigrafe

Le parole: << “Riduzione dei tempi per”, sono soppresse>>

Comma 1 lett. a)

Le parole da “prevedere” a “ordinario”, sono sostituite dalle seguenti:<< “1) Prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno otto anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un’età non superiore a quarantacinque anni.

2) Prevedere che il concorso speciale di cui al punto 1) venga bandito contestualmente a quello previsto dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 160 del 5 aprile 2006, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un terzo di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo.

3) Prevedere che, ai soli effetti economici ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui al punto 1), sia attribuito il superamento della terza valutazione di professionalità sin dall’inizio del tirocinio.

4) Prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui al punto 1), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell’ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l’ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la terza valutazione di professionalità.

5) Prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno sedici anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un’età non superiore a cinquantacinque anni.

6) Prevedere che il concorso speciale di cui al punto 5) venga bandito contestualmente a quello previsto dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 160 del 5 aprile 2006, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un quinto di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo.

7) Prevedere che, ai soli effetti economici ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui al punto 5), sia attribuito il superamento della quinta valutazione di professionalità sin dall’inizio del tirocinio.

8) Prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui al punto 5), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell’ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l’ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la quinta valutazione di professionalità.



- 9) Prevedere che ai concorsi di cui ai punti 1) e 5) si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per magistrato ordinario, tenendo conto della precedente esperienza dei candidati.
- 10) Prevedere che coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi speciali per l'ammissione in magistratura, non possano essere ammessi ad altri concorsi speciali in magistratura.
- 11) Prevedere che al tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui ai punti 1) e 5) si applichino le disposizioni di cui al decreto Legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, tenendo conto della precedente esperienza professionale maturata dal tirocinante.
- 12) Prevedere la circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede ai magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui ai punti 1) e 5) non possa coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del Tribunale nel quale essi abbiano esercitato la professione forense.
- 13) Prevedere che ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui ai punti 1) e 5) sia attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale previsto per gli altri magistrati ordinari.
- 14) Prevedere che per il periodo di pregressa attività forense si applichino le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.”.

Comma 1 lett. c)

Dopo le parole: << “possa organizzare, anche in sede decentrata”, *sono inserite le seguenti parole:* “in coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense, scuole di formazione superiore congiunta e”

Dopo l'articolo 4 sono inserite le seguenti parole: << “Art. 4 - bis (Modifiche in materia di illeciti disciplinari) 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;
- b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.”>>

Dopo l'articolo 4 - bis sono inserite le seguenti parole: << “Art. 4 – ter (Modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati) 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti del Consiglio Superiore della Magistratura eletti dai magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) modificare i requisiti per l'elettorato passivo previsti dall'art. 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel senso che, oltre alle cause di ineleggibilità già previste, siano aggiunte le seguenti: non siano eleggibili i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente del comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura;
- b) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:
 - 1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;
 - 2) L'elezione si effettua: a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte Suprema di Cassazione e la Procura Generale presso la stessa Corte; b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli



uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (1); c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001".

3) i magistrati elettori della Corte suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura Generale presso la stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al punto 2;

4) ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi b) e c) di cui al punto 2;

5) ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei candidati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono espresse preferenze in numero non superiore al numero di magistrati da eleggere;

6) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi + 1) / (numero dei seggi + 1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione.

7) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito il minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati. È trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati i cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.

CAPO II

Art. 6

Dopo l'articolo 6 sono inserite le seguenti parole: << "Art. 6 – bis (Modifiche alla legge 5 agosto 1998, n. 303) 1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303 regolatrice della nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di Consigliere di Cassazione, in attuazione dell'art. 106, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "a un decimo" sono sostituite con le parole "a un quinto";



b) all'articolo 2, comma 3, lettera a) sono abrogate le seguenti parole: “da parte di professore d'università”;

c) all'articolo 2, comma 3, è abrogata la lettera c)“>>

Dopo l'articolo 6 - bis sono aggiunte le seguenti parole: <<“Art. 6 - ter 1. L'articolo 6 del Decreto Legislativo 20 gennaio 2006 n. 26, è sostituito dal seguente: “1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio Superiore della Magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, quattro scelti dal Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.

2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo, sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.”>>

Art. 7

Comma 1, lett. c), n. 2)
Sopprimere integralmente

CAPO III

Art. 15

Epigrafe

Dopo la parola: <<“Ricollocamento”, sono soppresse le seguenti parole: “in ruolo”>>

Comma 1

Dopo le parole: <<“e militari in aspettativa”, sono soppresse le seguenti parole: “esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale”>>

Dopo le parole: <<“di sindaco”, sono soppresse le seguenti parole: “in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti” >>

Dopo le parole: << “degli eletti alle medesime cariche”, le parole “non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura” sono sostituite con le seguenti parole : “qualora non abbiano già



maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.”>>

Comma 2

Il comma 2 è così sostituito << “Le disposizioni di questo articolo si applicano ai candidati non eletti di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”>>

Comma 3

Sopprimere integralmente

Art. 16

Comma 1

Dopo le parole: <<“contabili e militari che”, sono soppresse le seguenti parole: “per un periodo superiore ad un anno”>>

Dopo le parole: <<“di sindaco”, sono soppresse le seguenti parole: “in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti” >>

Art. 17

Comma 1

Dopo le parole: <<“nei ruoli di cui”, le parole: “all’articolo 16 comma 2” sono sostituite con le seguenti parole : “agli articoli 15 comma 1, 16 comma 2 e 19 comma 1”>>

Art. 18

Epigrafe

Dopo le parole: <<“incarichi elettivi o di governo”, le parole “nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti” sono sostituite con le seguenti parole: “in altri enti territoriali”>>

Comma 1

Dopo le parole: <<“articolo 12 comma 1”, sono eliminate le seguenti parole: “con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”>>

Comma 2

Dopo le parole: <<“il magistrato ordinario”, le parole: “è ricollocato in ruolo presso un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a tre.” sono sostituite con le seguenti parole : “qualora non abbia già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, è inquadrato in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.”>>

Comma 3



Dopo le parole: <<“alle magistrature speciali”, sono eliminate le seguenti parole: “tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali”>>

Comma 4

Sopprimere integralmente

Art. 19

Epigrafe

Dopo la parola: <<“Ricollocamento”, sono soppresse le seguenti parole: “in ruolo”>>

Comma 1

Dopo le parole: << “i consigli e le giunte regionali”, le parole “non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell’incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l’incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta.” sono sostituite con le seguenti parole : “i consigli e le giunte delle province autonome di Trento e Bolzano, i consigli e le giunte comunali, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal regolamento di cui all’articolo 17. Al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l’età per il pensionamento obbligatorio, i magistrati di cui al primo periodo, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall’impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario ” >>.

CAPO IV

Art. 22

Dopo l’articolo 22 sono inserite le seguenti parole: << “Art. 22 - bis 1. All’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono abrogate le parole da “, amministrazione della giustizia” a “predette materie”;

b) al comma 3, le parole “su ogni altra materia”, sono sostituite dalle parole “esclusivamente sulle materie” >>.

Art. 24

Le parole da: << “Selezione” a “segreteria”, sono sostituite dalle seguenti parole: “Assegnazione di personale amministrativo, magistrati e avvocati alla segreteria”>>

Comma 1 lett. a)

Il Comma 1 lett. a) è sostituito dalle seguenti parole: <<“a) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. La segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura è costituita da un dirigente che la dirige, da un dirigente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4”>>



Comma 1 lett. b)

Il Comma 1 lett. b) è sostituito dalle seguenti parole: <<“il comma 2 è abrogato”>>

Comma 1 lett. c)

Il Comma 1 lett. c) è sostituito dalle seguenti parole: << “c) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del dirigente che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno.”>>

Comma 1 lett. d)

Dopo le parole: << “e dell’ufficio studi e documentazione”, sono soppresse le parole da “nonché” a “magistratura” >>

Art. 25

Comma 1

Le parole: << “con prova scritta”, sono sostituite dalle seguenti parole: “basata su titoli e colloquio”>>

Dopo le parole: << “magistrati ordinari”, sono aggiunte le seguenti parole: “amministrativi e contabili”>>

Dopo l’articolo 25, sono inserite le seguenti parole: “Art. 25 - bis 1. All’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma le parole da “su ogni altra materia ad esso attribuita”, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente sulle materie ad esso espressamente attribuite”>>

Art. 29

Sopprime integralmente

Art. 30

Sopprimere integralmente

Art. 31

Sopprimere integralmente

Art. 32

Sopprimere integralmente

Art. 33

Sopprimere integralmente

Art. 34

Sopprimere integralmente

Art. 35



Sopprimere integralmente

Art. 38

Dopo l'Art. 38 sono inserite le seguenti parole: <<“Art. 38 – bis 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie. 2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge”>>